

COMUNE DI BRESSO
Prov. di Milano

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI *EP* N. *115*
DEL *1* GIUGNO 1994
IL PRESIDENTE *F.to Gattini* IL SEGRETARIO *F.to Lopez*

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER RILASCIO DELLE CONCESSIONI
E DELLE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

Sezione I: Occupazioni e concessioni in genere

- Art. 2 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 Richiesta di occupazione
- Art. 4 Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione
- Art. 5 Istruttoria dell'istanza
- Art. 6 Contenuto o rilascio della concessione - Deposito cauzionale
- Art. 7 Titolare della concessione
- Art. 8 Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 9 Obblighi del concessionario
- Art. 10 Modifica, sospensioni e revoca della concessione
- Art. 11 Decadenza della concessione e della autorizzazione
- Art. 12 Corrispettivo per uso di beni comunali
- Art. 13 Limiti delle occupazioni
- Art. 14 Modalità d'uso dell'area in concessione
- Art. 15 Canone di concessione

Sezione II: Occupazioni di tipo particolare

- Art. 16 Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 17 Spettacoli viaggianti
- Art. 18 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 19 Occupazioni con autovetture

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 20 Applicazione della tassa
- Art. 21 Oggetto della tassa
- Art. 22 Soggetto attivo
- Art. 23 Soggetto passivo
- Art. 24 Graduazione della tassa e classificazioni del territorio comunale
- Art. 25 Commisurazione e determinazione della tassa
- Art. 26 Denuncia
- Art. 27 Versamento della tassa
- Art. 28 Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva
- Art. 29 Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Affrancazione della tassa
- Art. 32 Il funzionario responsabile
- Art. 33 Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 34 Norma transitoria
- Art. 35 Entrata in vigore
- Art. 36 Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime, nonché le modalità d'uso dell'area concessa.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" s'intende la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Decreto Legislativo precitato.

CAPO I

OCCUPAZIONI E RELATIVE CONCESSIONI

Sezione I: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE

Art. 2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate di servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Pertanto, le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso, sono considerate abusive e, come tali, passibili delle sanzioni vigenti.

2. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprassuolo o il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;

3. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiori all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana.

Sono considerate temporanee:

A - le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

B - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno. Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorata del 20%.

Art. 3 : Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;

c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso ed il tempo per il quale è richiesta l'occupazione;

d) la sottoscrizione dell'impiego a sostenere le spese di sopralluogo, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comporti specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituirà priorità la data di presentazione della richiesta, fatto salvo quanto previsto dai Regolamenti speciali di cui ai successivi articoli 16 e 17.

5. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa ad ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

Art. 4: Competenza nell'esame e nel rilascio della concessione

1. La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche è presentata al Settore comunale "Commercio", fatta eccezione per la richiesta di occupazione realizzata con:

a) tende fisse o retrattili, insegne ed impianti pubblicitari (nei casi in cui è previsto il rilascio di autorizzazione edilizia), vetrinette esterne ai negozi e apparecchi di distribuzione, che va presentata al Settore Urbanistica ed Edilizia Privata;

b) passi carrabili, che va presentata al Settore della Vigilanza Urbana.

Art. 5: Istruttoria della istanza

1. Il Settore competente, ricevuta istanza, dà inizio alla procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

A tal fine provvederà ad acquisire i pareri degli altri Settori Comunali interessati e delle Commissioni Comunali competenti.

2. Il Responsabile dell'Istruttoria ed i tempi entro i quali provvedervi, sono quelli precisati nel Regolamento Comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 6: Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente articolo 5 l'Amministrazione Comunale rilascia o nega la concessione.

2. L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

3. La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Comunale. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione autorizzata.

5. Copia dell'atto di concessione, relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al Settore Tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in numerario o titoli di Stato o di una fidejussione bancaria o assicurativa nei seguenti casi:

a) se l'occupazione comporta la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) se dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;

c) ogni qualvolta particolari motivi e circostanze lo giustifichino.

7. Lo svincolo del deposito è subordinato al nulla-osta del Comune.

Art. 7: Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione;

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di nuova tassa ed esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobiliare munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art. 8: Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale tre mesi prima della scadenza della concessione in atto.

2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata, nè dell'eventuale canone di concessione applicato.

Art. 9: Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese e cura, a ripristinare il suolo come era in origine. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 6, comma 6.

Art. 10: Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento ed a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa, ed al conseguente rimborso, in misura proporzionale alla durata della sospensione medesima.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale della tassa e dell'eventuale canone di concessione pagati in anticipo senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità.

Art. 11: Decadenza della concessione e della autorizzazione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti Comunali;

b) per mancato pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;

d) per violazione delle norme di cui all'art. 7 relative al divieto di sub-concessione e dalle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

e) per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, nè esonera da quella dovuta, relativa al periodo di effettiva occupazione.

Art. 12: Corrispettivo per uso di beni comunali

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniale sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, a titolo di canone, risarcimento di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.

2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Art. 13: Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.

2. Fuori dai centri abitati la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al comma 1.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2,00. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il traffico pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale individuate, ai sensi del Codice della Strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice medesimo,

si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Ai fini del presente comma, sono considerate esistenti anche le occupazioni temporanee che venivano effettuate in modo ricorrente, antecedentemente all'entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada.

5. All'interno delle piazze o parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli accorgimenti prescritti in concessione e/o autorizzazione.

Art. 14: Modalità d'uso dell'area in concessione

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo.

Art. 15: Canone di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

2. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Comunale.

3. Il canone di cui al comma 1 è corrisposto dal concessionario nei tempi e modi stabiliti per il pagamento della tassa.

SEZIONE II: OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

Art. 16: Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate dal Settore Comunale "Commercio" ed effettuate dal Comando Polizia Municipale a mezzo di propri incaricati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per le occupazioni di cui al comma 2, la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, da effettuarsi con il versamento diretto ai sensi dell'art. 27, comma 5, equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

3. I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

4. E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Art. 17: Spettacoli viaggianti

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e consuetudini in materia.

Art. 18: Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate, dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 19: Occupazioni con autovetture

1. Le occupazioni con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito Regolamento e per le stesse potrà essere prevista la corresponsione di un canone di concessione in aggiunta alla tassa.

2. Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, l'applicazione della tassa potrà essere attuata a carico delle associazioni di categoria rappresentative, se consenzienti.

CAPO II

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 20: Applicazione della tassa

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Bresso in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se dovuti ai sensi dell'art. 12.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perchè non autorizzate ovvero realizzate in difformità delle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, non sana la irregolarità delle occupazioni medesime.

Art. 21: Oggetto della tassa

Costituiscono oggetto tassabile:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
- b) le occupazioni di spazi soprastanti in suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile), nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- d) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, come delimitati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 22: Soggetto attivo

1. Per le occupazioni indicate nell'art. 21, realizzate nel territorio del Comune di Bresso, la tassa è dovuta al Comune medesimo.

2. Agli effetti della tassa di cui al presente Regolamento, il Comune di Bresso appartiene alla classe IV.

Art. 23: Soggetto passivo

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 24: Graduazione della tassa e classificazione del territorio comunale

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 21 sono classificati in due categorie.

3. L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia; è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio ed è altresì esposto negli uffici comunali incaricati dell'istruttoria delle domande di occupazione. La deliberazione di classificazione è allegata al presente Regolamento (all. A), del quale costituisce parte integrante.

4. L'elenco di cui al precedente comma potrà essere variato ogni biennio con deliberazione da adattarsi con le modalità di cui al comma stesso.

Art. 25: Commisurazione e Determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, da calcolarsi con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, espressa in metri quadrati o in metri o chilometri lineari, con arrotondamento come da legge. In particolare:

a) l'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato; se tali strutture sono dotate di copertura sporgente, l'area tassabile è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima;

b) analogamente si procede per computare l'area occupata con tende, ombrelloni e simili;

2. Ai fini della commisurazione della tassa, si considerano anche quegli spazi o tratti intermedi che, sebbene non effettivamente occupati, non possono più essere concessi ad altri per effetto della occupazione in tassazione. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente per ognuna di esse.

3. Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

4. La tassa è determinata in base alle misure tariffarie, stabilite con apposito atto deliberativo, e con riferimento alle categorie di cui al precedente articolo.

5. La deliberazione che stabilisce le tariffe e le riduzioni facoltative della tassa è allegata al presente Regolamento (all. B) quale parte integrante del medesimo.

6. Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 44, comma 8, del D.Lgs. n. 507/1993 la tassa è determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50% ed è commisurata alla superficie risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di 1 metro.

7. La tassa relativa alle occupazioni temporanee è graduata anche in rapporto alla durata della occupazione medesima, come segue:

- occupazione di durata fino a 4 ore:
tariffa ridotta del 75%;
- occupazione di durata da 4 a 12 ore:
tariffa ridotta del 50%;
- occupazione per più di 12 ore:
tariffa intera.

Art. 26: Denuncia

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, il soggetto concessionario è tenuto a presentare al Settore comunale "Tributi", apposita denuncia ai fini della tassa, nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. L'obbligo della denuncia suddetta non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si siano verificate variazioni nella occupazione determinanti un diverso ammontare del tributo.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie, comportanti variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Art. 27: Versamento della tassa

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante C.C.P. intestato al Comune di Bresso, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi 5 e 6.

2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dal rilascio medesimo e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno stesso. Gli stessi termini si applicano anche in caso di variazione nella occupazione che, determinando un diverso ammontare del tributo, comportino l'obbligo di una nuova denuncia.

3. Per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il versamento della tassa per occupazioni permanenti deve essere effettuato nel mese di gennaio di ogni anno.

4. Per le occupazioni di cui all'art. 26, comma 3, il versamento della tassa deve essere effettuato nello stesso termine di presentazione della denuncia.

5. Per le occupazioni temporanee il versamento della tassa deve essere effettuato entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, la tassa può essere versata direttamente a mani di un incaricato del Comune, mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione.

Art. 28: Accertamento, rimborsi e riscossione coattiva

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo tramite il Settore Tributi se trattasi di occupazioni permanenti, e tramite il Settore Commercio se trattasi di occupazioni temporanee, ovvero di occupazioni comportanti il versamento diretto di cui all'art. 27, comma 5.

Agli accertamenti in rettifica o d'ufficio provvede il Settore Tributi anche per le occupazioni temporanee, su segnalazione del Settore Commercio.

2. Il Settore Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'art. 23 del Regolamento Comunale di Contabilità.

3. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il Funzionario Responsabile di cui all'art. 32 del presente Regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge o di regolamento.

Art. 29: Esenzioni, agevolazioni ed esclusioni

1. Oltre le esenzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, sono altresì esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni d'iniziativa sindacali, celebrative, politiche, religiose ed assistenziali, non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) commercio ambulante itinerante, per soste fino a sessanta minuti;

c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività, o ricorrenze civili e religiose;

d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno degli edifici effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

2. Qualora le manifestazioni, di cui al comma 1, punto a) prevedano per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, anche attività di vendita o somministrazione, la tassa è ridotta al 20%.

3. Inoltre, la Giunta Comunale può disporre esenzioni o riduzioni della tassa dovuta per occupazioni temporanee, qualora queste siano necessarie per fronteggiare eccezionali eventi di interesse pubblico.

4. La tassa non si applica per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 21, lett. d) del presente regolamento.

Art. 30: Sanzioni

1. In sede di applicazione della tassa il Comune applica le sanzioni nelle misure e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che rappresentano violazioni anche delle norme del Codice Stradale, sono punite con la sanzione prevista da tale Codice. Le medesime sanzioni sono applicate per le violazioni concernenti le occupazioni di aree private di uso pubblico.

3. Le altre violazioni sono punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 Marzo 1934, n. 383 e successive modifiche.

Art. 31: Affrancazione della tassa

1. L'ammontare della somma dovuta quale corrispettivo dell'affrancazione prevista dall'art. 44, comma 11 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, è determinato in base alla tariffa in vigore nell'anno di presentazione della domanda da parte del contribuente.

2. La domanda, presentata al Settore Tributi, produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, sempre che sia stato provveduto al versamento del corrispettivo di cui al precedente comma 1.

3. Qualora, successivamente all'affrancazione, vengano apportate variazioni strutturali al passo carrabile affrancato, tali da comportare, mediante l'applicazione delle tariffe in vigore nell'anno di affrancazione, un maggiore ammontare della tassa, il

passo carrabile predetto è considerato nuovo oggetto tassabile, senza possibilità di restituzione anche parziale del corrispettivo a suo tempo versato.

Art. 32: Il Funzionario Responsabile

La Giunta Comunale designa, quale Responsabile per le funzioni ed i poteri di cui all'art. 54 del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, il Capo Area Finanziaria. Resta esclusa dalla responsabilità del suddetto dirigente la sola applicazione della tassa ed il versamento diretto per le occupazioni temporanee, ed i relativi controlli; tale responsabilità viene attribuita al Funzionario del Settore che è competente al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento.

Art. 33: Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.
2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto stabilito nell'apposito regolamento.

Art. 34: Norma transitoria

1. Per le occupazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari della relativa concessione o autorizzazione dovranno corrispondere, per il periodo di tassazione in corso, il canone di concessione di cui all'art. 15, se stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 35: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8.6.1990, n. 142, e'ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

2. Tuttavia, la parte riguardante la classificazione del territorio comunale, di cui all'art. 24 del presente Regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal 1 Gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

Art. 36: Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il previgente regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi, nonché tutte le altre disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Il presente Regolamento, composto di n.36 articoli e' stato approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.115 del 1.6.1994.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Francesca Iacotini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ezio Lopes

Prima pubblicazione:

Il Presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il ~~7.6.10.1994~~ ^{7.6.10.1994} e vi rimarra' per 15 giorni consecutivi fino al ~~22.6.10.1994~~ ^{22.6.94}

Addi', - 7.6.10.1994

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di eseguita pubblicazione:

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo, dichiara che copia del presente Regolamento e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ~~7.6.94~~ ^{7.6.94} al ~~22.6.94~~ ^{22.6.94} e che contro il medesimo non furono prodotte opposizioni.

Addi', 23.6.94...

IL MESSO COMUNALE
F.to ALDO VISCONTE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to EZIO LOPES

618

F.to ALDO VISCONTE

Seconda pubblicazione:

Il presente Regolamento e' stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dall' ~~23.06.94~~ ^{23.06.94} al ~~14.07.94~~ ^{14.07.94}, ai sensi dell'art.87, comma 3^o, del vigente Statuto Comunale.

Addi', ~~19.10.1994~~ ^{19.10.1994}

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to EZIO LOPES

Messo di Certificazione



COMUNE DI BRESSO

PROVINCIA DI MILANO

Sede Municipale: Via Roma, 25 - C.A.P. 20091 - Tel. 02/61455 - Telefax 02/6100886
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00935810150



DELIBERA

llb

16 GIU. 1994
PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

13 APR. 1994

Ufficio Urbanistica GL/LV

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE STRADE, SPAZI, ED AREE PUBBLICHE, EX III^a COMMA ART.42 D.L. 15.11.1993, N.507, MODIFICATO DAL D.L. 28.12.1993, N.566 IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

R E L A Z I O N E

Con il Decreto Legge n.507/93, modificato dal decreto Legge n.566/93, si e' revisionata l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche dei Comuni e delle Provincie.

Il D.L. prevede, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sia approvato dai Comuni e dalle Provincie il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (art.40).

Per poter approvare detto regolamento, occorre che siano classificate in almeno due categorie le strade, gli spazi e le aree pubbliche con deliberazione comunale, sentita la Commissione Edilizia come prevede il III^a comma dell'art.42 del D.L. 507/93.

Detto elenco dovra' essere pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Le strade che rivestono una importanza commerciale, da definirsi di I^a CLASSE sono quelle di seguito elencate.

- Via Alighieri
- Via Archimede
- Via Cavour
- Via Centurelli
- Via Corridoni
- Via Del Molino
- Via Di Vittorio
- P.zza De Gasperi
- Via Don Minzoni
- Via Don Pozzi



COMUNE DI BRESSO

PROVINCIA DI MILANO

Sede Municipale: Via Roma, 25 - C.A.P. 20091 - Tel. 02/61455 - Telefax 02/6100886
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00935810150

- Via Don Sturzo
- Via Garibaldi
- Via Gobetti
- Via Grandi
- Via Gramsci
- Via Grassi
- P.zza Immacolata
- P.zza Italia
- Via Isimbardi
- Via Lurani
- Via Madonnina
- Via Manzoni
- P.zza Martiri della Liberta'
- Via Mattei
- Via Matteotti
- P.zza Meana
- Via Milano
- Via Patellani
- Via Piave
- Via Roma
- Via S. Francesco
- Via S. Giacomo
- Via Santa Chiara
- Via Strada
- Via Tagliabue
- Via Turati
- Via Verdi
- Via Veneto
- Via XXV Aprile
- Via Villa
- Via Villoresi
- Via Volontari Del Sangue

Inoltre si definiscono di prima classe le strade, gli spazi ed aree pubbliche interessate dal mercato settimanale solo per quanto riguarda la sosta dei commercianti ambulanti durante il mercato stesso.

Tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche sono classificati di II^a CLASSE.

Bresso, 13 APR. 1994



IL CAPO AREA TECNICA
(Geom. Renzo Colombo)

Proposta di deliberazione del servizio ragioneria avente il seguente:
"OGGETTO: TASSA COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFE APPLICABILI DAL 1 GENNAIO 1994 A SEGUITO DI MODIFICAZIONI INTRODOTTE DALLA DELIBERAZIONE DI C.P. N. 207 DEL 15.7.1994.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con atto deliberativo C.P. N. 117 del 1.6.1994 ad oggetto: "Tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Comuni di classe IV - Tariffe applicabili dal 1 gennaio 1994" venivano approvate le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del D.Lgs. 507/1993;

- che con delibera C.P. N. 207 del 15.7.1994 ad oggetto: "Risposta all'ordinanza istruttoria atti n. 30308 del 20.6.94 delibera C.P. N. 117 del 1.6.1994", esecutiva ai sensi di legge, venivano modificate alcune tariffe in recepimento delle osservazioni mosse dall'organo di controllo;

- Considerata l'opportunità di raggruppare in un unico atto deliberativo le tariffe al fine di agevolare la lettura agli utenti senza la necessità di consultare due atti deliberativi

D E L I B E R A

Di raggruppare, per le ragioni in premessa citate le tariffe della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, applicabili a questo comune dal 1 gennaio 1994 come segue:

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CLASSE IV

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI
DISTINZIONE. - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA -
SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o

superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

4. La tassa e' graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie.

5. La tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, i giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

8. La tassa e' determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV E V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa e' commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1^	2^
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale (art.44, comma 1, lett.a) per mq. L.	54.000	27.000
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (Rid.fino ad 1/3 art. 44 comma 1, lett. c)	per mq. L. 27.000	13.500

- | | | | |
|-----|--|-------------------|--------|
| 3. | Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Rid. obblig. al 30% art. 44, comma 2) | per mq. L. 16.200 | 8.100 |
| 4. | Passi carrabili: | | |
| 4.1 | Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Rid.obbl. al 50% art. 44 comma 3) | per mq. L. 27.000 | 13.500 |
| 4.2 | Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Rid. al 10% comma 8 art. 44) | per mq. L. 5.400 | 2.700 |
| 4.3 | Passi costruiti direttamente dal Comune: | | |
| | - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; | | |
| | - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (Rid.obbl. del 50% comma 6 art. 44) | per mq. L. 27.000 | 13.500 |
| 4.4 | Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario (Rid. al 10% comma 9 art. 44) | per mq. L. 5.400 | 2.700 |
| 4.5 | Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Rid. al 30% comma 10 art. 44) | per mq. L. 16.200 | 8.100 |
| 5. | Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate e per la superficie assegnata | per mq. L. 54.000 | 27.000 |

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa e' ridotta nella misura del 50%

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N. OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1 [^]	2 [^]
2.1 Occupazione ordinaria del suolo comunale (comma 2 lett.a) art.45) per mq. L.	4.500	2.250
2.2 Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (Rid. fino ad 1/3 comma 2 lett. a) art. 45) per mq. L.	2.250	1.125
2.3 Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali gia' e' stata corrisposta la tassa (comma 3 art. 45) per mq. L.	675	270
2.4 Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento 0 comma 4 art. 45) per mq. L.	4.500	2.250
2.5 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Rid. al 50% comma 5 art. 45) per mq. L.	2.250	1.125
2.6 Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Rid. dell'80% comma 5 art. 45) per mq. L.	900	450
2.7 Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune (Rid. al 30% comma 6 art. 45) per mq. L.	3.150	1.575
2.8 Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia (Rid. al 50% comma 6 bis art. 45) per mq. L.	2.250	1.125

2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (Rid. della tariffa ordinaria dell'80% comma 7 art. 45)	per mq. L.	900	450
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione e' effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50% comma 8 art. 45)	per mq. L.	2.250	1.125

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2. La tassa e' determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N. OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA
--------------------------------	-----------------------

3.1	Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa e' determinata con criteri di cui par. 2, per Km. lineare o frazione (comma 2 lett. a) art. 47)	L. 375.000	187.500
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indi-		

pendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva (comma 2 bis art. 47)

L. 50.000 50.000

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti e' dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non puo' superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N. OCCUPAZIONI-CARATTERISTICHE

TARIFFA PER CATEGORIA

5.1 Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 gg.:

- fino a 1 Km lineare
- superiore al Km lineare

L. 20.000 10.000
L. 30.000 15.000

5.2 Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 gg.; la tassa e' maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 gg.:
- fino a 1 Km lineare
- superiore al Km lineare

L. 26.000 13.000
L. 39.000 19.500

5.3 - del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180:

- fino a 1 Km lineare
- superiore al Km lineare

L. 30.000 15.000
L. 45.000 22.500

5.4 - del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:

- fino a 1 Km lineare
- superiore al Km lineare

L. 40.000 20.000
L. 60.000 30.000

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N. LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1 [^]	2 [^]
Centro abitato	L. 95.000	47.500
Zona limitrofa (tariffa unica)	L. 90.000	—

2. La tassa di cui al punto 1 e' applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a 3.000 litri.

3. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa e' aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita', maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui alla presente parte V e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N. LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA	
	1 [^]	2 [^]
a. Centro abitato	L. 25.000	12.500
Zona limitrofa (tariffa unica)	L. 20.000	—

PARTE VII - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 - esclusi quelli già iscritti al ruolo - devono presentare la denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n. 2.5. della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 e' determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.
4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 e' pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.
5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualita' precedenti al 1994 sono effettuate con le modalita' e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguardera' la sola riscossione della tassa dovuta per le annualita' fino al 1994 incluso.
6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreche' non si verificano variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovra' essere proceduto al pagamento."

=====